



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GEMELLI CARERI"
Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186
email: rcis02200t@istruzione.it pec: rcis02200t@pec.istruzione.it
sito web: www.isoppido.it



Al personale della scuola

Genitori

Alunni

Oggetto: Legge Regionale – abolizione obbligo di presentazione di certificato medico per la riammissione oltre i 5 gg di assenza

Si allega la legge di cui all'oggetto, pubblicata sul BURC CALABRIA n.233 del 25/10/2023, pertanto non sarà più necessario acquisire il certificato medico per il rientro a scuola degli alunni che hanno fatto oltre 5gg di assenza per motivi di salute. Si precisa, tuttavia, che al fine del conteggio della validità dell'anno scolastico le UNICHE ASSENZA DA SCORPORARE DAL COMPUTO FINALE rimangono quelle certificate dal medico competente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Peduto

Legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46

Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso).

(BURC n. 233 del 25 ottobre 2023)

Art. 1

(Integrazioni alla [l.r. n. 19/2001](#))

1. Dopo l'articolo 29 della [legge regionale 4 settembre 2001, n. 19](#) (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 29-bis

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518](#) (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.
2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina."

Art. 2

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.